



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI
ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

**APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.32 DEL 16.06.2004
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 28.06.2011
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 25.05.2018**

(Legge 18 marzo 1968, n. 337)

Art. 1

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art.9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- Sagre e Feste tradizionali - Attrazioni Singole (Sezione I)
- Fiera d'Autunno o della IV^a Domenica di Ottobre (Sezione II)

SEZIONE I^a

SAGRE E FESTE TRADIZIONALI – ATTRAZIONI SINGOLE

CONCESSIONE DELLE AREE PER CIRCHI EQUESTRI, PER PARCHI DI DIVERTIMENTO E DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 2

1. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, dei parchi di divertimento, delle singole attività dello spettacolo viaggiante e di altre simili strutture ludiche, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Noventa Padovana ai sensi della Legge 18.03.1968 n. 337. Le istanze devono essere presentate almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Per le installazioni isolate, piccole concentrazioni e manifestazioni sperimentali o eccezionali sino ad un massimo di tre attrazioni si potrà derogare da tale termine.
2. Qualora entro i termini indicati al comma precedente, non siano pervenute domande sufficienti a coprire l'intera area a disposizione, saranno accettate, qualora contengano i requisiti di Legge e Regolamento, domande in deroga al comma precedente e fino all'esaurimento dello spazio a disposizione.
3. Nei sessanta giorni precedenti la data di inizio della manifestazione, non può essere consentito l'esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati.
4. Con delibera di Giunta Comunale verranno fissati i limiti massimi delle attrazioni autorizzabili nel corso della singola manifestazione.
5. Qualora si verificasse la necessità/opportunità di modificare tale contingente, si provvederà mediante nuovo provvedimento dell'organo esecutivo.
A tal fine, la conferenza di Servizi composta dai Responsabili dei Servizi Commercio e Polizia Municipale o loro delegati, dovrà esprimere parere in caso di variazioni in eccesso dell'organico del parco.
6. La valutazione concernente le assegnazioni delle aree destinate agli spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, deve mirare a garantire il mantenimento del giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, fermi restando i diritti acquisiti dai frequentatori abituali.
7. Qualora l'attrazione non risultasse consona alla tipologia e all'importanza della manifestazione, la stessa potrà essere esclusa dalla partecipazione o dislocata, in altra zona, se disponibile, dell'area interessata dalla manifestazione stessa.

8. Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, potrà essere mantenuta un'area per le "ATTRAZIONE DI NOVITA" nel rispetto dei diritti acquisiti dei concessionari abituali.
9. Con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma 4, la Giunta Comunale, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo delle "ATTRAZIONE DI NOVITA" che possono partecipare alla manifestazione.
10. La qualifica di "ATTRAZIONE DI NOVITA" è attribuibile ad una attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza.
11. In mancanza di "ATTRAZIONE DI NOVITA", potranno essere considerate tali quelle attrazioni che, pur avendo già partecipato anche come "NOVITA", sono assenti più di cinque anni.
12. La concessione rilasciata specificamente per "ATTRAZIONE DI NOVITA" decade dopo la prima partecipazione.
13. In seguito l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti "attrazione tradizionale" e soggetta a tutte le norme che ne disciplinano l'accettazione e l'esercizio.
14. E' riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che ha partecipato ad almeno cinque manifestazioni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 3

1. Le istanze presentate in carta legale dovranno essere corredate da:
 - a. generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, gli estremi del codice fiscale, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di residenza e della partita iva;
 - b. le esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili e pedane (in alternativa planimetria);
 - c. indicazione dell'esatta denominazione dell'attrazione così come indicato all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n.337. Per le rotonde "tiri vari" e le altre attrazioni ludiche deve essere precisato il tipo di gioco;
 - d. dichiarazione di iscrizione al R.E.A per la specifica attività e, limitatamente alle attrazioni di carattere generico, il tipo di trattenimento che si intende esercitare;
 - e. una fotografia dell'attrazione (di data recente);
 - f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove l'esercente dichiara di essere proprietario dell'attrazione;
 - g. copia del progetto dell'attrazione (con schema di montaggio e dichiarazione di collaudo con le eventuali limitazioni d'impiego); in alternativa: copia della certificazione di collaudo statico dell'attrazione in corso di validità;
 - h. relazione e certificazione di regolarità dell'impianto elettrico;
 - i. polizza assicurativa delle attrazioni per la R.C.T.;
 - j. dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e rimorchi destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi;

La dichiarazione relativa ai mezzi a seguito dell'attrazione ha valore esclusivamente indicativo in quanto soggetto a conferma nella lettera di accoglimento dell'istanza in relazione agli spazi a disposizione.

2. La documentazione necessaria all'istruttoria dovrà essere trasmessa al Comune entro i termini assegnati dal responsabile del procedimento.
3. La mancata trasmissione della documentazione entro i termini assegnati costituisce motivo di esclusione dalla manifestazione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Art. 4

1. L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione.
2. Nella comunicazione di accoglimento sarà indicato la data e l'ora a partire dalle quali l'esercente:
 - a. potrà occupare l'area assegnatagli;
 - b. dovrà aver provveduto all'installazione;
 - c. sarà autorizzato a smontare.
3. L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere motivato.
4. Avverso il mancato accoglimento della domanda, l'interessato potrà produrre opposizione al provvedimento emesso, da presentarsi entro i quindici giorni successivi alla data della notifica del diniego, cui farà fede il timbro postale di spedizione.
5. L'Ente è tenuto a comunicare le decisioni adottate entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento dell'opposizione.

REQUISITI PREFERENZIALI

Art. 5

1. In sede di istruttoria agli effetti dell'accettazione l'organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente e all'attrazione:
 - a. numero delle presenze dell'attrazione alla medesima manifestazione;
 - b. anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario (si rileva dall'iscrizione al R.E.A. per la specifica attività di spettacoli viaggianti o da altra documentazione idonea);
 - c. anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione.
2. E' attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione.
3. Il numero delle accettazioni dovrà essere relativo a quanto stabilito all'art. 2 del presente regolamento.

PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI

Art. 6

1. Per le assegnazioni saranno tenuti presenti i seguenti criteri di priorità:
 - a) numero delle presenze dell'attrazione alla medesima manifestazione nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio;

punti 5 per ogni partecipazione
 - b) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante dalla data di iscrizione al R. E.A. della Camera di Commercio;

punti 1 per anno
 - c) anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione;

punti 0.5 per anno
2. In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti sarà data preferenza al residente nella provincia di Padova e in subordine nella Regione Veneto.
3. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili d'ufficio, conserva l'anzianità acquisita.
4. In caso contrario, perderà il 50% del punteggio acquisito.
5. In caso di mancata comunicazione, il punteggio sarà totalmente azzerato, perdendo conseguentemente l'anzianità acquisita.

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Art. 7

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, a condizione che le dimensioni di quest'ultima risultino inalterate, con mantenimento dell'anzianità maturata.
2. Possono essere accolte richieste di installazioni relativamente al punto precedente, in difetto o in eccesso del 15% - 10% - 5% (in metri quadrati) rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni purché vi sia la disponibilità dello spazio necessario e sia garantita la normativa in materia di sicurezza nel complesso del parco.
3. E' consentita altresì la sostituzione purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e tipo completamente diverse da quelle esistenti nel parco.
4. La classificazione delle attrazioni in "piccole", "medie" e "grandi" si riferisce all'elenco delle attrazioni di cui all'art.4 della Legge 18.03.1968 n.337 e successive modificazioni.
5. Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

6. L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa, sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte alle manifestazioni future.
7. Nel caso di sostituzione dell'attrazione con altra di diverso tipo, nel rispetto del disposto del 4° comma dell'art.2 del presente regolamento, anche se di dimensioni uguali o inferiori alla precedente attrazione, il punteggio di cui al punto a) si trasferisce alla nuova attrazione ridotto del 20%.
8. Ove la nuova attrazione di diverso tipo abbia misure di ingombro in eccesso rispetto alla precedente, il punteggio di cui al punto a) sarà ridotto del 50%. Rimane applicabile, per analogia il disposto del succitato 4° comma dell'ar t. 2.
9. Contestualmente all'esito dell'istruttoria, deve essere trasmessa, anche in sede di commissione, alle organizzazioni sindacali di categoria la graduatoria dei punteggi attribuiti ai richiedenti.

SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO

Art. 8

1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio di anzianità di frequenza effettiva maturata dal dante causa nelle singole circostanze è attribuito ai legittimi eredi subentranti.
2. Il subingresso mortis causa può riguardare contemporaneamente più familiari eredi ciascuno anche per una o più attrazioni già esercitate dal d ante causa.
3. In caso di subingresso mortis causa o per atto tra vivi, sia a persona fisica che giuridica, è riconosciuto in capo al subentrante il punteggio di anzianità di cui alla lettera a) dell'art. 6 già acquisito dal cedente con l'attrazione oggetto della cessione. Il cedente perde ogni punteggio acquisito con l'attrazione e/o le attrazioni cedute.
4. Il subingresso per atto tra vivi può avvenire solo a seguito di atto stipulato nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2556 del codice civile.

GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

Art. 9

1. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento.
2. Può essere coadiuvato e/o sostituito dai familiari o conviventi a carico, purché abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 116 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 come novellato dall'art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 è ammessa la rappresentanza a condizione che il rappresentato sia nominato contestualmente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione e autocertifichi il possesso dei requisiti morali necessari per l'ottenimento della licenza di P.S. nei modi stabiliti dalla legge.

SUB-CONCESSIONE

Art. 10

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione.
2. In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà più essere accolta nelle successive manifestazioni.

ONERI DEI CONCESSIONARI

Art. 11

1. La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
 - a. corresponsione nei termini assegnati dei tributi relativi all'effettiva occupazione dell'area, secondo quanto previsto dall'applicazione delle normative vigenti.
 - b. corresponsione del contributo spese nei termini quantificati con apposito atto di Giunta Comunale in relazione alla singola manifestazione, relativo alle spese di organizzazione, di pulizia e disinfezione dell'area utilizzata;
 - c. versamento anticipato di una cauzione, quantificata dalla Giunta Comunale con apposito atto, in relazione alle caratteristiche della singola manifestazione e tipologia dell'attrazione (piccole, medie e grandi attrazioni), a garanzia della presenza alla manifestazione e per gli eventuali danni causati alle attrezzature comunali.

La citata cauzione potrà altresì essere incamerata a titolo sanzionatorio o di recupero d'ufficio dei tributi comunali non versati entro i termini stabiliti.

Il nulla-osta alla restituzione della cauzione al Settore Economico-Finanziario verrà rilasciato entro 5 giorni dal termine della manifestazione da parte del Comando di Polizia Municipale, qualora l'esito del sopralluogo effettuato congiuntamente con il personale del Settore Manutenzioni e Patrimonio non abbia evidenziato danni alle proprietà comunali.

Il Settore Economico-Finanziario, sulla base del nulla-osta provvederà agli adempimenti conseguenti per la restituzione della cauzione versata;
 - d. occupare esclusivamente l'area avuta in concessione con l'attrazione e per la superficie autorizzata;
 - e. divieto di cedere a terzi sotto qualsiasi forma la concessione.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e documentato e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque autorizzata da parte del Funzionario incaricato del rilascio della concessione, che verifica la regolarità della richiesta;
 - f. usare autoparlanti o amplificatori a volume moderato e non oltre l'orario indicato nel titolo concessorio, salvo eventuali prescrizioni del Sindaco che potranno essere emanate di volta in volta;
 - g. rispettare la data di inizio e quella di fine occupazione, salvo proroga che potrà essere concessa previa presentazione di istanza motivata almeno tre giorni prima della scadenza della concessione;

- h. osservare tutte le prescrizioni impartite nel titolo concessorio, comprese quelle dettate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel corso del sopralluogo preventivo presso l'area interessata dalla manifestazione;
- i. collocare i veicoli e i rimorchi (compreso ogni tipo di veicolo adibito ad abitazione) nei luoghi indicati dal Comando di Polizia Municipale, con assoluto divieto di ospitare altri veicoli di persone non regolarmente autorizzate alla partecipazione al complesso attrazionistico;
- j. non ingombrare l'area destinata alla manifestazione con veicoli e rimorchi non costituenti parte integrante dell'attrazione stessa;
- k. esibire il titolo concessorio a richiesta degli organi accertatori.

SGOMBERO DELL'AREA

Art. 12

1. Allo scadere della concessione, l'area dovrà essere completamente sgomberata. In caso di inadempienza, il Sindaco ne ordinerà lo sgombero a norma di legge con applicazione delle sanzioni previste.
2. Qualora il personale del Settore Manutenzioni e Patrimonio e/o della Polizia Municipale accertino che l'area data in concessione risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui è stata assegnata, i lavori di ripristino saranno eseguiti a cura dell'Ente, con addebito totale al concessionario delle spese sostenute, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

SEZIONE II^A

FIERA D'AUTUNNO O DELLA IV^A DOMENICA DI OTTOBRE

COMITATO ORGANIZZATORE

Art. 13

<<<< Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2018 >>>>

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 14

1. In occasione della tradizionale Fiera d'Autunno o della IV Domenica di Ottobre i concessionari sono tenuti al versamento della cauzione di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 11 del presente regolamento, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Qualora entro tale data il concessionario non ottemperi all'obbligo del versamento della cauzione, decadrà dal diritto di partecipare all'edizione corrente della manifestazione.
3. Il posto resosi disponibile verrà quindi assegnato ad insindacabile giudizio dell'organo comunale competente, anche ad operatori non appartenenti alla categoria spettacoli viaggianti.

SEZIONE III^A

DISPOSIZIONI FINALI

AUTORIZZAZIONI IN AREE PRIVATE DEMANIALI

Art. 15

1. Le autorizzazioni in aree private e/o demaniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal presente regolamento e all'autorizzazione dei proprietari delle aree stesse.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

Art. 16

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme generali specifiche in materia nonché i regolamenti comunali vigenti e, in caso di assenza legislativa a riguardo, le consuetudini.
2. In caso di sopravvenuta modifica delle norme di legge cui fa riferimento il presente regolamento, lo stesso si intenderà modificato ai sensi della nuova normativa.

SANZIONI

Art. 17

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o l'abuso di queste, nonché il mancato pagamento dei tributi dovuti e del deposito cauzionale comportano, previa diffida, la revoca della concessione, l'intimazione allo sgombero immediato dell'area occupata e la perdita dell'anzianità di piazza per l'edizione in corso.
2. Nel caso di due o più provvedimenti sanzionatori adottati nell'arco di tre manifestazioni si provvede all'esclusione dalla manifestazione per un anno.

